



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 130 del 18/07/2019.

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Luglio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BASEGGIO ANTONELLO	X	
FAVARO MICHELE		X
GEROMIN MARIA TERESA	X	
CENEDESE GIAMPAOLO	X	
GRESPLAN ELENA	X	
BERNARDI NICOLA	X	

Il Segretario Comunale, Chiesura Gennj, assiste alla seduta.

Il Sindaco Antonello Baseggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente per oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, come modificata dal D. lgs. 97/2016;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013"*;

PREMESSO che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del D. lgs. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *"amministrazione trasparente"* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *"il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *"semplice"*, oggi dopo l'approvazione del D. Lgs. 97/2016 è normato dal comma 1 dell'art. 5 del D. lgs. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo art. 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *"generalizzato"*;
- il comma 2 statuisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevati"*;
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*;
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *"documentale"* di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, in quanto è quella di porre i *"soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*;

- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*;
- inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato;
- mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

CONSIDERATO che l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, tramite l’istituzione di un così detto “registro degli accessi”, che le amministrazioni *“è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”*;

POSTO che il registro secondo le indicazioni di ANAC dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione e dovrebbe essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nel sito “amministrazione trasparente – altri contenuti – accesso civico”;

RITENUTO, in attesa di approvazione di apposito regolamento comunale, di attenersi scrupolosamente alla disciplina legislativa e, in particolare, alle previsioni di cui all’art. 5 e 5 bis del D. Lgs. 33/2013, dove si prevedono due tipologie di accesso civico:

1. l’accesso civico connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al D. Lgs. 33/2013;
2. l’accesso generalizzato relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che, in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate ma, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e pertanto non sono ammesse richieste di accesso civico generiche;

RILEVATO che l’Amministrazione, in ottemperanza alle indicazioni poste da ANAC con deliberazione n. 1309/2016 intende istituire il *“registro delle domande di accesso civico generalizzato”*, disponendo che venga aggiornato dall’Ufficio segreteria;

DATO ATTO che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio segreteria, per la gestione del registro comunicando tempestivamente allo stesso:

- estremi della richiesta ricevuta (che sarà poi accessibile dal protocollo informatico);
- provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

POSTO inoltre che il registro potrà essere tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc..) e dovrà contenere indicazioni minime essenziali, quali l'oggetto della domanda di accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Dipartimento Segreteria Generale/Segretario Generale ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI ISTITUIRE il "*registro delle domande di accesso generalizzato*", assegnandone il coordinamento all'Ufficio Segreteria con la collaborazione degli altri uffici, secondo le indicazioni sopra esposte;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE**

La deliberazione su questa fa parte del verbale di seduta come da frontespizio, che è stato dato per letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Antonello Baseggio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Chiesura Gennj

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)